



CITTÀ DI GRUGLIASCO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

Pos

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

Comp. GLT

**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° **85**

OGGETTO: *Settore Sviluppo Compatibile – Area Sviluppo e Valorizzazione delle Attività Economiche – Servizio Polizia Amministrativa -*  
Approvazione del regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi.

L'anno *duemiladieci*, addì *ventotto* del mese di *settembre* alle ore *18,20* presso la sala consiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

MAZZÙ Marcello – Sindaco

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. AMARU' Salvatore      | 16. OLIVERO Aldo        |
| 2. ARGENTINA Teresa      | 17. PALOMBA Domenico    |
| 3. BIANCO Raffaele       | 18. PASQUALINO Antonio  |
| 4. CAMBARERI Antonio     | 19. PIVA Giuseppe       |
| 5. CAPONE Marco          | 20. PORCELLI Vincenzo   |
| 6. COLONNA Monica        | 21. PROIETTI Carlo      |
| 7. DE STEFANO Geremia    | 22. RIZZO Giuseppe      |
| 8. DI SILVESTRO Giuseppe | 23. SARACCO Valeria     |
| 9. FIANDACA Salvatore    | 24. SARDANO Marco       |
| 10. FORGIONE Annunziato  | 25. SONCIN Pier Paolo   |
| 11. GRAVINA Antonino     | 26. STILLAVATO Giuseppe |
| 12. GUELI Franco         | 27. VERDUCI Domenico    |
| 13. LOPEDOTE Luciano     | 28. VIGNA Viorel        |
| 14. MAISTO Florinda      | 29. VISCIONE Donato     |
| 15. MARFULLI Rocco       | 30. ZERBIN Franco       |

Dei suddetti consiglieri sono assenti al momento della trattazione del presente argomento i Signori: AMARU' - CAPONE - COLONNA - PALOMBA - PASQUALINO - PORCELLI - PROIETTI.

Assume la presidenza il Consigliere Dott. Luciano LOPEDOTE.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Giulia COLANGELO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 24 consiglieri su n. 31 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** Settore Sviluppo Compatibile. – *Area Sviluppo e Valorizzazione Attività Economiche*. Servizio Polizia Amministrativa. **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI .**

Su relazione dell'Assessore alle Attività Economiche:

L'ASL TO3 , Asl di riferimento del Comune di Grugliasco, ed in particolare il Dipartimento "Patologia delle Dipendenze", è l'ente a capo di un progetto pilota , finanziato dal Ministero della Salute, denominato "Il gioco è una cosa seria", volto a sperimentare modelli di "gioco responsabile";

Da indagini e studi effettuati nell'ambito del progetto sopra indicato si evince che sul territorio dei Comuni dell'ASLTO3 il gioco d'azzardo è in aumento e mette a rischio le fasce più deboli, colpendo le persone con minor livello culturale e disponibilità economiche;

L'Amministrazione comunale, a fronte di questa tendenza sul proprio territorio, intende promuovere la forma consapevole e responsabile del gioco effettuato attraverso l'utilizzo di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici di cui all'art. 110 del TULPS.

E' pertanto interesse dell'Amministrazione approvare un regolamento che disciplini l'apertura e il funzionamento delle sale giochi e che tenga conto di due aspetti fondamentali:

- il rispetto di libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione
- il rispetto della sicurezza nei confronti di categorie sociali più "sensibili" che hanno diritto ad essere maggiormente tutelate in quelli che sono deputati a luoghi di aggregazione.

Dato atto che in data 21/09/10 la presente e l'allegato "Regolamento comunale sugli Apparecchi di trattenimento e svago e sulle Sale Giochi" saranno sottoposti alla Prima Commissione Consiliare;

Visto l' art. 42 del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso la Giunta Comunale propone affinché il Consiglio Comunale

**DELIBERI**

1. Di approvare il nuovo "Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi" così come da allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale verrà approvato il modello di vetrofania previsto dal Regolamento ;
3. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione e che ogni atto comunale precedente risulta abrogato.
4. Di dare altresì atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Antonella BRIZIO.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il 10/01/2010

F.to in originale

Il Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile

Dott.ssa Giovanna La Torre

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il 13/08/10

F.to in originale

Il Dirigente del Settore Programmazione e Risorse

Dott. Roberto Mosca

Si dà atto che, poco dopo l'apertura della trattazione del presente argomento, escono dall'aula il Presidente Fiandaca e il consigliere Pasqualino.

Si dà atto che, pertanto, il Vicepresidente Lopedote assume la presidenza procedendo, successivamente, all'espressione del voto dalla postazione del Presidente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati su CD, con relativa trascrizione;

Visto il verbale della I commissione consiliare, riunitasi in data 21.09.2010.

Con votazione palese ed unanime di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressa mediante votazione elettronica

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta;

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione palese ed unanime di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressa mediante votazione elettronica

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Allegato alla delibera di C.C.  
n° 85 del 28 SET 2010

CITTA' DI GRUGLIASCO

# **REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI**

(COMPOSTO DI N. 14 ARTICOLI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. DEL

**INDICE GENERALE****ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE****ART. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI****Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO****ART. 4 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI .****ART. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO .****ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE****ART. 7 – ORARI DELL'ATTIVITA'****ART. 8 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.****ART. 9 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'****ART. 10 – REVOCA DELLA LICENZA****ART. 11- SANZIONI****ART. 12 - NORME FINALI****ART. 13 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA****ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.**

1. A norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di sala giochi.

### **Art. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI.**

1. Ai fini del presente regolamento, per SALA GIOCHI si intende uno o più locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchi da divertimento (es. juke box, cine box e simili) ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di eventuali altri apparecchi automatici meccanici da gioco (calcio balilla, flippers, bigliardini e simili).

### **Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
- Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/31 n. 773 approvato con Regio Decreto n. 635 del 6/05/1940;
- art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640 e s.m.i.;
- D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 " Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ".

### **Art. 4 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI.**

1. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di attività ricettive o di circoli privati e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:
  - prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 38/06 e s.m.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.;

- l'attività di sala giochi e l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati .
- 2. Gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato non possono eccedere gli orari della sala giochi.

**Art. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO .**

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:
  - distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi. La misurazione delle distanza deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve;
  - i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con una superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici servizi) , dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
  - l'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100% della superficie del locale, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 metri dal locale;
  - I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
  - non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività;
  - Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non devono essere inferiori a metri 2,70
  - I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.
  - Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica) previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali.
2. Non è consentito l'insediamento al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
3. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazione di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.
4. Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.
5. E' autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purchè il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS.



**Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura , la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di sala giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Comune di Grugliasco, deve contenere le seguenti indicazioni:
  - generalità complete del richiedente, sua residenza e codice fiscale e , nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di Legale Rappresentante di società legalmente costituita, denominazione sociale, sede legale e codice fiscale della medesima;
  - ubicazione, capienza e titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata a servizi , dell'area privata destinata a parcheggio.
  
2. Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - cartografia della zona con indicazione dell'immobile;
  - n. 3 planimetrie dei locali e del parcheggio in scala 1/100, riportanti le superfici e la loro destinazione, datate e firmate dal richiedente;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS e all'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i. del richiedente, dell'eventuale rappresentate e , in caso di società, di tutti coloro facenti parte della società ed indicate all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
  - dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità e l'idoneità igienico-sanitaria dei locali nonché la loro compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso;
  - dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento
  - dichiarazione della sorvegliabilità dei locali (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazione predisposta dall'Ufficio comunale competente
  - dichiarazione del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa vigente;
  - Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della L. n° 447/95 e s.m.i., della L.R. n° 52/00 e s.m.i. e della D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004;
  - Certificato di Prevenzione Incendio (per i locali con capienza superiore a 100 persone.).
  
3. L'Ufficio comunale competente, entro **60 giorni** dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali), provvederà a notificare al soggetto richiedente la comunicazione di accoglimento dell'istanza o, se del caso, diniego motivato.
  
4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al comma precedente, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco compilando (in duplice copia datata e sottoscritta) elenco degli apparecchi con indicazione della tipologia e fotocopie dei codici identificativi e dei relativi nulla osta rilasciati dall'A.A.M.S.
  
5. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente e il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio dando comunicazione scritta al Comune dell'avvio dell'attività .

**Art. 7 – ORARI DELL'ATTIVITA'**

1. L'orario di apertura e chiusura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima : dalle ore 14,00 alle ore 22,00 .
2. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
3. L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune e entrerà in vigore dopo 5 giorni dalla comunicazione al Comune.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere rideterminati con ordinanza del Sindaco.

**Art. 8 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.**

1. In tutte le Sale-giochi devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
  - la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino, e vidimata dal Servizio Comunale competente;
  - tariffe e regolamenti dei giochi, eventualmente apposte su ogni singolo apparecchio;
  - cartello dell'orario di apertura e chiusura dell' esercizio;
  - cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. I titolari dell'attività disciplinata dal presente regolamento hanno l'obbligo di:
  - impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido
  - ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
  - rispettare gli orari di apertura e chiusura , in base a quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento, cessando contestualmente ogni eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata;
  - Apporre agli ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso , alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche. Dette vetrofanie , il cui costo è a carico dell'esercente, dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.
3. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.
4. Sono vietati l'installazione e l'uso di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per i giochi leciti stabiliti dalle norme statali in vigore. E' specificatamente vietata l'installazione di distributori "Gratta e Vinci", anche se posizionati all'esterno del locale.
5. A seguito dell'inizio attività e comunque entro 60 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, la documentazione attestante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai

limiti di legge (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica).

#### **Art. 9 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia e dal presente regolamento.
2. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 , 2 comma , della L. 241/90 e s.m.i., e semprechè non siano state apportate modifiche ai locali sede dell'attività.
3. Nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 10 – REVOCA DELLA LICENZA**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
  - nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86 e 110 del TULPS;
  - negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
  - qualora l'attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti all'art. 6, comma 5, del presente regolamento;
  - qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
    - 90 giorni , senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio comunale;
    - un anno, con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare o da condizioni economiche o fisiche del medesimo .
2. Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS o all'art. 10 della L. 675/65 e s.m.i.;
3. Qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
4. Per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.;
5. Con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

**Art. 11 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS approvato con R.D. n. 773 del 18/6/31 e s.m.i.
2. Tutte le altre violazioni non contemplate nel precedente comma 1 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/00 e s.m.i., il cui importo, stabilito dall'art. 16 comma 2 della Legge 689/91 e s.m.i., va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (delibera G.C. n. 230 del 26/9/08).

**Art. 12 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

**Art. 13 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA**

In caso di subingresso in una attività di sala giochi (autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) e senza modifiche dei locali, il subentrante non deve adeguare i locali a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

**Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo del Comune
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Si dà atto che, poco dopo l'apertura della trattazione del presente argomento, escono dall'aula il Presidente Fiandaca e il consigliere Pasqualino.

Si dà atto che, pertanto, il Vicepresidente Lopedote assume la presidenza procedendo, successivamente, all'espressione del voto dalla postazione del Presidente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati su CD, con relativa trascrizione;

Visto il verbale della I commissione consiliare, riunitasi in data 21.09.2010.

Con votazione palese ed unanime di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressa mediante votazione elettronica

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta;

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione palese ed unanime di tutti i consiglieri presenti e votanti, espressa mediante votazione elettronica

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>^</sup> comma del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento dei enti locali.

Del che si è redatto il presente verbale.  
In originale firmato.

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. Luciano LOPEDOTE

f.to avv. Giulia COLANGELO

Copia conforme all'originale; un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

- 7 OTT 2010

il - 7 OTT 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giulia COLANGELO

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data 28 SET 2010

- 1)  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U. – D.Lgs. n. 267/2000)
- 2)  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 T.U. – D.Lgs. n. 267/2000)

il - 4 OTT 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Giulia COLANGELO